



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Verbale della riunione per la disciplina per la propaganda elettorale in vista delle consultazioni politiche di domenica 4 marzo 2018

In data 15 febbraio 2018 alle ore 11,00 presso questa la sede dell'Ufficio Elettorale Provinciale di questa Prefettura si è tenuta una riunione presieduta dal Dott. Lucio PARENTE, Vice Prefetto Vicario. E' presente la dott.ssa Francesca GALLA - Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale. Assiste il cav. Nicola PACIOLLA. Hanno partecipato alla riunione i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle formazioni politiche che concorrono nelle prossime consultazioni del 4 marzo 2018. -Nel corso della riunione sono state richiamate le regole per il corretto e sereno svolgimento della campagna elettorale

**DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - Premessa
(legge 4 aprile 1956, n. 212, come successivamente modificata ed integrata)**

Il giorno venerdì **2 febbraio 2018** (trentesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni di cui trattasi) ha avuto inizio la campagna elettorale.

Scopo della riunione è quello di richiamare l'attenzione delle autorità locali e delle forze politiche sull'osservanza della normativa che disciplina l'attività di propaganda elettorale affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena dialettica democratica, nell'assoluto rispetto delle regole garantendo anche la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Si ricordano, in primo luogo, le norme della Costituzione in base alle quali *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altra mezzo di diffusione"* (**art. 21**), nonché *"di riunirsi pacificamente e senza armi"* (**art.17**), o di



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

strumenti atti ad offendere, nonchè le disposizioni della **L. n. 212/1956** come modificata dalla **L. n. 30/1975** e della legge **10.12.1993, n. 515** - come modificata dalla legge **22.2.2000 n. 28** - recante "*disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*".

Nell'evidenziare che della normativa vigente in materia deve essere garantito il più assoluto rispetto, si richiamano le norme di seguito indicate e si conviene sulla necessità della osservanza delle seguenti ulteriori misure.

**DISCIPLINA DEI COMIZI E DELLE RIUNIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE**

- Dal suddetto giorno di inizio della campagna elettorale (**2 febbraio 2018**) fino alle ore 24 del venerdì **2 marzo 2018** precedente la data delle elezioni possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (comizi) senza l'obbligo del preavviso al Questore;
- E' comunque buona norma, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, che le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate dai promotori della manifestazione con le locali Autorità di P.S.. I Comuni saranno sensibilizzati a tenere apposite riunioni per disciplinare l'uso delle piazze per lo svolgimento dei comizi.

L'assenza dei rappresentanti delle liste, nonostante la formale convocazione, comporterà la tacita accettazione dell'accordo stabilito dagli intervenuti. Alle riunioni di cui sopra parteciperanno anche i locali organi di Polizia o dell'Arma;

- Per quanto riguarda la durata dei comizi si farà riferimento ai regolamenti predisposti dai singoli Comuni e le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale;



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

- I Comuni disciplineranno la **concessione delle piazze, gli orari e i turni per i comizi, secondo il principio della cronologia delle istanze** (salvo ricorrere al **sorteggio** laddove vi sia contestuale presentazione da parte di compagini politiche di diverse istanze per lo stesso luogo ed orario ed in mancanza di accordo), escludendo **l'effettuazione dei comizi** in località prossime a scuole, convitti, convivenze (caserme), ospedali, case di cura luoghi di maggiore traffico e nelle piazze che, per evidenti motivi di viabilità, costituiscono punto nevralgico per la circolazione stradale;
- I comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da conseguirsi in sede locale in relazione a singole, peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei seguenti orari: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle ore 23,00;
- E' ammessa la predisposizione di **banchetti** da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di propaganda elettorale;
- Durante il comizio è escluso il **contraddittorio**. Non è considerato "contraddittorio" la possibilità offerta dall'oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti o delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte;
- Si conviene sull'opportunità che vi sia un **congruo intervallo di almeno tra comizi**, specie se di opposti orientamenti politici, per consentire il totale sgombero del pubblico dalle località interessate e l'afflusso di quanti desiderano assistere ai successivi comizi;
- Si eviterà che comizi di compagini appartenenti a diverse tendenze siano tenuti in località tra loro vicine e con medesimi orari;



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

- Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate nello stesso luogo la distribuzione di materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse. Non verranno usati nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo, altoparlanti sui mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali.
Parimenti è vietata l'effettuazione di cortei o parate da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio in corso, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso.
- Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma civile di confronto.
- Si conviene sul divieto di cortei anche motorizzati o fiaccolate in generale e sulla necessità che al termine della manifestazione gli organizzatori dichiarino conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi;
- Si conviene, altresì, sull'opportunità di **limitare il volume degli altoparlanti**;
- Rimane stabilito, comunque, che **nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 2 marzo 2018) in caso di più richieste, i comizi non potranno superare la durata massima di quarantacinque minuti**, con un congruo intervallo tra un intervento ed il successivo;
- **Per i comizi di maggiore rilievo tenuti da dirigenti e segretari di partiti nazionali di interesse extra regionale**, da tenersi nei Comuni della provincia, la richiesta deve essere fatta, oltre che ai Comuni ed ai Comandi dell'Arma, anche alla Questura per conoscenza. In ogni Comune interessato della provincia detti



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

rappresentanti concorderanno insieme il turno dei comizi da tenersi in tutto il periodo della campagna elettorale nelle piazze principali, dandone comunicazione alle Autorità sopraindicate.

AFFISSIONI

- Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati determinati dalle Giunte Comunali - ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 - da **martedì 30 gennaio a giovedì 1° febbraio 2018** (dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione) in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti.
- Si evidenzia che sono state apportate modifiche alla legge n. 212/1956 con l'art. 1 comma 400 h) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) eliminando la propaganda indiretta dei fiancheggiatori, nonché riducendo notevolmente gli spazi destinati, stabiliti per ciascun centro abitato in base alla popolazione residente.
- In relazione al nuovo sistema elettorale recato dalla legge [3 novembre 2017, n. 165](#), per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli [artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212](#). Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, il Ministero dell'Interno ha ritenuto che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via).



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

- Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì **2 marzo 2018** precedente il voto: a partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata (artt. 1 e 9 Legge 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130).
- In relazione alla ripartizione degli spazi di propaganda elettorale da parte di ciascuna Giunta Comunale circa le affissioni, si precisa che il Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 1943/V in data 8/4/1980 ha fornito specifici chiarimenti elencando i luoghi dove non è possibile effettuare propaganda elettorale in forma fissa dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura della votazione. Al fine pertanto di evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione delle norme vigenti, si trascrive di seguito il testo del paragrafo 6) della predetta circolare dal titolo: ***"Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi"***.
 - a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639.
 - b) è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 **consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici**. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

che l'autorizzazione alla affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi.

- c)** *è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.*
- Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e comunque visibili dalla pubblica via. E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.
 - L'utilizzazione di postazioni fisse (**Gazebo**) a fini elettorali, può essere consentita a determinate condizioni:
 - a) che tali strutture non debbano presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
 - b) che non debbano essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dell'art. 6, 1° comma e 8, 3° comma della legge n. 212/1956. In sostanza tali strutture, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini.
 - In merito alla possibilità di fare uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, è stato ritenuto che le bandiere dei



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

partiti e movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

- Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascuna Amministrazione è tenuta, per legge, a provvedere direttamente o indirettamente alla defissione o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Si segnala l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore; mentre vanno rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti.

PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE E VOLANTINI

Da venerdì **2 febbraio 2018** (30° giorno antecedente quello della votazione) **sono vietati**:

- Il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre ne è consentita la distribuzione. Si rammenta **il divieto di distribuzione dei volantini** ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;
- E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge 130/1975).
- E' vietata la propaganda luminosa mobile.
- La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (**Vele**) è **vietata in forma fissa**, essendo consentita solo in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

mobili. Si precisa che il problema della sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile, è stato affrontato dal Ministero dell'Interno, considerato che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una forma di propaganda a carattere fisso in luogo pubblico. Al riguardo è stato chiarito dallo stesso Ministero che allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E' pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni simili. Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

- Dal 2 febbraio 2018 (30° giorno antecedente la data delle elezioni) l'uso degli altoparlanti è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della legge 130/1975 che si riporta *"durante detto periodo l'uso degli altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti"*.
- L'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia (art. 59, comma 4 DPR 16 dicembre 1992, n. 495).

USO DEI LOCALI COMUNALI



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

(Art. 19, c. 1 legge 10/12/1993, nr. 515)

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni, sulla base delle proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
(art. 9, comma 1° della legge 22/02/2000, nr. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per le elezioni comunali, si richiama, altresì, l'art. 29, 6° comma, della legge 25 marzo 1993 n.81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

DIVIETO DI PROPAGANDA

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 marzo 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono comunque vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti (art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212).

Nei giorni delle votazioni è vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

**PARITA' DI ACCESSO ai mezzi di informazione durante la
campagna elettorale**

- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, nr. 28 in materia di **parità di accesso** ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

**DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI
VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 17 febbraio 2018**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta, peraltro, l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le 23 di domenica 4 marzo 2018), purché non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

I rappresentanti dei partiti e raggruppamenti politici si adopereranno per evitare qualsiasi inconveniente che possa turbare il regolare svolgimento della campagna elettorale, la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda consentite.

Tutti gli intervenuti hanno, altresì, concordato sulla necessità del pieno rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda elettorale, nella responsabile consapevolezza delle finalità che le hanno ispirate.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, sul cui contenuto i presenti convengono

Vicenza, 15 febbraio 2018



Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

LCS